

Regolamento dei "Warrant GEL 2017 - 2021"
(di seguito il "**Regolamento**")

GLOSSARIO

Ai fini del presente Regolamento i termini indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

Aim Italia	Significa l'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Azioni di Compendio	Ha il significato di cui all'articolo 1(ii) del presente Regolamento.
Azioni Ordinarie	Le azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, liberamente trasferibili.
Dividendi Straordinari	Significa le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l'Emittente qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.
GEL o la Società	GEL S.p.A. con sede legale in Castelfidardo (AN), via Enzo Ferrari 1.
Periodo di Esercizio	Ha il significato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
Prezzo di Esercizio	Ha il significato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
Regolamento	Indica il presente regolamento dei Warrant.
Termine Ultimo per l'Esercizio	Ha il significato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
Warrant	Ha il significato di cui all'articolo 1(i) del presente Regolamento.

* * *

1. In data 13 novembre 2017 l'assemblea degli azionisti di GEL ha deliberato (i) l'emissione di massimi n. 2.305.000 warrant (denominati "Warrant GEL 2017 - 2021") (di seguito i "**Warrant**"), nonché (ii) l'aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo di massimi Euro 23.050, non comprensivo di sovrapprezzo, a servizio dei Warrant mediante emissione, anche in più *tranches*, di massime n. 230.500 azioni ordinarie (le "**Azioni di Compendio**"), senza indicazione del valore nominale.

I Warrant saranno assegnati gratuitamente alle azioni rivenienti dall'aumento di capitale funzionale al collocamento sull'AIM Italia, nel rapporto di un Warrant ogni azione detenuta.

2. I Warrant, di cui verrà richiesta l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. I Warrant circoleranno separatamente dalle azioni cui sono abbinati a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.
3. I portatori dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di 1 (una) Azione di Compendio per ogni n. 10 (dieci) Warrant posseduti, ad un prezzo per Azione di Compendio ("**Prezzo di Esercizio**") pari al prezzo di collocamento aumentato del [10] % (dieci per cento) su base annua come segue:

Periodi di Esercizio	Prezzi di esercizio
3/6/2019 - 28/6/2019	$P_1 = P_{IPO} (1+10\%) = \underline{2,86}$
1/6/2020 - 30/6/2020	$P_2 = P_1 (1+10\%) = \underline{3,15}$
1/6/2021 - 30/6/2021	$P_3 = P_2 (1+10\%) = \underline{3,46}$

Salvo quanto previsto successivamente in tema di sospensione del Periodo di Esercizio (come di seguito definito), la sottoscrizione delle Azioni di Compendio da parte di ciascun titolare dei Warrant potrà avvenire tra il 3 giugno 2019 e il 28 giugno 2019 ("**Primo Periodo di Esercizio**"), tra il 1 giugno 2020 e il 30 giugno 2020 ("**Secondo Periodo di Esercizio**"), e tra il 1 giugno 2021 e il 30 giugno 2021 ("**Terzo Periodo di Esercizio**", congiuntamente al Primo Periodo di Esercizio e al Secondo Periodo di Esercizio, i "**Periodi di Esercizi**").

Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascuno dei Periodi di Esercizio, e dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant. I Warrant non esercitati entro il Termine Ultimo per l'Esercizio perderanno automaticamente e definitivamente di validità senza alcuna manifestazione in tal senso da parte dell'Emittente.

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano (a pena di decadenza) di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

All'atto e per effetto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, il portatore del Warrant dovrà anche prendere atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state e non saranno registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America e dovrà dichiarare di non essere una "*U.S. Person*" come definita ai tempi della "*Regulation S*". Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari dei Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

Il Prezzo di Esercizio delle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti. L'emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio.

Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie GEL

negoziare sull'AIM Italia alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo incluso alla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare un'assemblea dei Soci della Società sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare - anche in convocazione successiva alla prima - e, comunque, sino al giorno di stacco dei dividendi (escluso) eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime. Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio restano valide ed assumeranno effetto dal primo giorno successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

I Warrant non esercitati entro il 30 giugno 2021 (il "**Termine Ultimo per l'Esercizio**") perdono di validità.

4. Qualora la Società dia esecuzione, entro il Termine Ultimo per l'Esercizio:

- (i) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant, o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

(Pcum – Pex)

nel quale

– Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'azione ordinaria GEL registrati su AIM Italia;

– Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'azione ordinaria GEL registrati su AIM Italia;

- (ii) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni fatta eccezione, per le azioni che saranno assegnate secondo la delibera dell'assemblea del 13 novembre 2017, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
- (iii) a distribuzione di Dividendi Straordinari, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un

importo pari al valore del Dividendo Straordinario;

- (iv) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, saranno modificati di conseguenza il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e il Prezzo di Esercizio applicando il rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;
- (v) ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio, né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant;
- (vi) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e 8, codice civile, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio, né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant;
- (vii) ad operazioni di fusione o scissione in cui la Società non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio od assegnazione, a seconda dei casi.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione entro il Termine Ultimo per l'Esercizio, diversa da quelle sopra elencate, che produca effetti analoghi a quelli sopra considerati, potrà essere rettificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e/o il prezzo unitario di esercizio, secondo metodologie di generale accettazione.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Regolamento, all'atto dell'esercizio del Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

5. Fermo quanto previsto al precedente punto 4 e fatta eccezione ai periodi di sospensione di cui all'art. 3, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

- (i) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;
- (ii) qualora la Società deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla incorporazione nella Società di altre società. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare

il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;

- (iii) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni Ordinarie il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;
- (iv) qualora il consiglio di amministrazione della Società deliberi di proporre la distribuzione di Dividendi Straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo;
- (v) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

Nei casi di cui al presente paragrafo, il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al periodo di esercizio dell'anno solare in corso, restando espressamente inteso che in caso di esercizio anticipato prima del primo Periodo di Esercizio (ai sensi del precedente art. 3), il Prezzo di Esercizio sarà pari a quello previsto per il primo Periodo di Esercizio (ai sensi del precedente art. 3).

- 6. Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.
- 7. Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant sull'AIM Italia. Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.
- 8. Tutte le comunicazioni della Società ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e riportato nel sito internet della Società.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate con il consenso della maggioranza dei titolari di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente

Regolamento.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita in via esclusiva al Foro di Ancona.